

Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale
Comunicato Portale 21 febbraio 2013
Censimento Amianto

La legge regionale 29 settembre 2003 n. 17 ha esteso il divieto all'impiego dell'amianto – già introdotto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257 – anche alle ipotesi di "amianto in matrice compatta".

La recente legge regionale 31 luglio 2012 n. 14 ha integrato la L.R. 17/03 inserendo, tra l'altro, l'art. 8 bis che determina la pena pecuniaria a carico di colui che non provvede a comunicare la presenza di amianto negli edifici, negli impianti e nei luoghi di sua proprietà (art. 6 L.R. 17/2003):

"1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.

3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l'ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute".

Con Dgr 30 gennaio 2013, n. 4777 la Giunta ha, poi, approvato i criteri per l'applicazione della suddetta sanzione parametrandola alla quantità di amianto non censito.

Pericolosità	Quantità di amianto		
	< 100 m ²	100 m ² < x < 1000 m ²	> 1000 m ²
ID2 < uguale 25	100 €	500 €	1500 €
ID tra 25 e 44	500 €	1000 €	1500 €
ID uguale o superiore 45	1000 €	1500 €	1500 €
Materiali danneggiati per una superficie >10% (D.m. 6 settembre 1994)	1500 €	1500 €	1500 €

Queste sanzioni pecuniarie sono in vigore dal **31 gennaio 2013**.

In sintesi

1. l'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti i proprietari, quindi anche agli Enti Ecclesiastici,
2. la compilazione del modello *NA/1 – Modulo – Notifica presenza di amianto in strutture o luoghi* richiede il possesso di particolari nozioni tecniche,
3. il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), adottato con DGR 22 dicembre 2005 n. 1556, prevede tra gli obiettivi strategici:
 1. [...]
 2. tutti gli organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti con amianto devono adoperarsi affinché l'amianto, sotto qualsiasi forma, venga eliminato dal territorio lombardo entro 10 anni dall'entrata in vigore del PRAL (cioè entro il 16 gennaio 2016).